



***Organizzazione di Volontariato
Protezione Civile
Settimo San Pietro
Cagliari – Sardegna***

STATUTO

***Fondata il 31 maggio 2011 a Settimo San Pietro
Cagliari - Sardegna***

Codice Fiscale 92183150926 e-mai: protezionecivilessp@libero.it

INDICE

TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1	Fondazione e sede	pag. 2
Art. 2	Durata	pag. 2

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3	Principi fondamentali dell'O.d.V.	pag. 2
Art. 4	Finalità dell'O.d.V.	pag. 3
Art. 5	Sezioni decentrate	pag. 3
Art. 6	Attività dell'O.d.V.	pag. 3

TITOLO III - I SOCI

Art. 7	I Soci	pag. 4
Art. 8	Diritti dei Soci	pag. 5
Art. 9	Doveri dei Soci	pag. 5
Art. 10	Gratuità	pag. 5
Art. 11	Incompatibilità	pag. 5
Art. 12	Casi di decadenza	pag. 5
Art. 13	Provvedimenti disciplinari	pag. 6
Art. 14	Ricorsi a provvedimenti disciplinari	pag. 6

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 15	Organi dell'O.d.V.	pag. 7
Art. 16	L'Assemblea Generale	pag. 7
Art. 17	Il Consiglio Direttivo	pag. 7
Art. 18	Il Presidente	pag. 8
Art. 19	Il Vicepresidente	pag. 8
Art. 20	Il Segretario	pag. 8
Art. 21	Il Cassiere	pag. 9
Art. 22	Il Revisore dei conti	pag. 9
Art. 23	Gratuità delle cariche statutarie	pag. 9
Art. 24	Convocazione degli organi statutarie	pag. 9
Art. 25	Validità delle deliberazioni degli organi statutarie	pag. 10
Art. 26	Decadenza dagli organi dell'O.d.V.	pag. 10
Art. 27	Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti	pag. 11
Art. 28	Rinnovo degli organi statutarie	pag. 11

TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 29	Patrimonio dell'O.d.V.	pag. 11
Art. 30	Fonti di finanziamento	pag. 11
Art. 31	Esercizio finanziario e bilancio	pag. 11

TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE

Art. 32	Costituzione e funzionamento	pag. 12
---------	------------------------------	---------

TITOLO VII - SIMBOLO DELL'O.D.V. ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 33	Simbolo dell'O.d.V.	pag. 12
Art. 34	Adesioni ad organizzazioni	pag. 13

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35	Scioglimento dell'O.d.V.	pag. 13
Art. 36	Norme finali	pag. 13

TITOLO I

FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Fondazione e sede)

1. Il presente Statuto disciplina l'O.d.V. di volontariato denominata "Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Settimo San Pietro" (O.d.V.) fondata il 31 maggio 2011 in Settimo San Pietro.
2. Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Settimo San Pietro (O.d.V.), in seguito denominata più brevemente OdV Protezione Civile Settimo San Pietro, ha sede legale nel Comune di Settimo San Pietro.
3. L'O.d.V. è un'Organizzazione senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. relativo al "Codice del Terzo Settore", nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'O.d.V. è apartitica, apolitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2 (Durata)

1. L' Organizzazione di Volontariato Settimo San Pietro(O.d.V.) è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 (Principi fondamentali dell'O.d.V.)

1. L'O.d.V. attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'O.d.V. ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
3. L'O.d.V. si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.
4. L'O.d.V. riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 4 (Finalità dell'O.d.V.)

1. Le finalità principali dell'O.d.V. sono:
 - a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio, la collaborazione con Enti ed Istituzioni e lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive;
 - b) lo svolgimento di attività di protezione civile nelle categorie operative riconosciute e previste dal Codice di Protezione Civile - DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) **Codice della protezione civile**. (18G00011) (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018), dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dalla presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Protezione Civile come, ad esempio, l'operatività speciale, l'antincendio boschivo e d'interfaccia, il socio sanitario e veterinaria, le comunicazioni radio ecc.;
 - c) la promozione e la salvaguardia del territorio locale.
2. L'O.d.V. si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.

Art. 5 (Sezioni decentrate)

1. L'O.d.V. per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni e distaccamenti decentrate territorialmente.

Art. 6 (Attività dell'O.d.V.)

1. L'O.d.V. al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), i), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - d) cooperazione allo sviluppo;
 - e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella B allegata
Al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;
- j) cura di procedure di adozione internazionale;
- k) protezione civile;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

TITOLO III

I SOCI

Art. 7 (I Soci)

1. L'O.d.V. si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci, nello svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 6.
2. Possono aderire all'O.d.V. tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:
 - a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
 - b) enti di diritto pubblico;
 - c) enti di diritto privato.
3. I Soci dell'O.d.V. sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'O.d.V.;
 - b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione prevista;
 - c) Soci Volontari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione prevista e che prestano la propria opera gratuitamente;
 - d) Soci Benefattori, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con azioni e fatti disinteressati, mediante lasciti o donazioni, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione;
 - e) Soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, sociale o scientifico, contribuiscono alla crescita dell'O.d.V..
4. La domanda di adesione all'O.d.V. è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; non è ammessa l'adesione temporanea all'O.d.V., la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato.
5. Non è consentito ai Soci stipulare con l'O.d.V. alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Art. 8
(Diritti dei Soci)

1. I diritti dei Soci sono:
 - a) partecipare all'attività dell'O.d.V. nei modi previsti dal presente Statuto;
 - b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
 - c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
 - d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'O.d.V.;
 - e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci.

2. E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 9
(Doveri dei Soci)

1. I doveri dei Soci sono:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'O.d.V.;
 - c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Art. 10
(Gratuità)

1. I Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, concorrono alla realizzazione delle finalità dell'O.d.V., ai quali possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme fiscali.

Art. 11
(Incompatibilità)

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'O.d.V. o coloro che intrattengono con l'O.d.V. rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 12
(Casi di decadenza)

1. Perdono la qualità di Socio:
 - a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11;
 - b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento ed alla civile convivenza;

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella B allegata
Al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

- c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'O.d.V.;
 - d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
 - e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.
 3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
 4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.
 - 5.

Art. 13 (Provvedimenti disciplinari)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'O.d.V., per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei;
 - d) sospensione temporanea oltre mesi sei; in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 14 (Ricorsi a provvedimenti)

1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro trenta (30) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente o suo delegato per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone comunicazione all'interessato.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
 - a) un componente nominato dal Socio;
 - b) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
 - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale è presieduto dal componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.

TITOLO IV

ORGANI STATUTARI

Art. 15 (Organi dell'O.d.V.)

1. Sono organi statutari dell'O.d.V.:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti.
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), d) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.

Art. 16 (L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti da almeno un mese, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.
2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell'O.d.V..
3. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
 - c) deliberare sullo scioglimento dell'O.d.V. stessa e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
4. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni quattro (4) anni con il compito di:
 - a) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere il Revisore dei conti;
 - c) eleggere la Commissione Elettorale.
5. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.
6. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 17 (Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'O.d.V. e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - d) nominare il Cassiere ed eventualmente un Presidente Onorario;
 - e) attribuire eventualmente deleghe di settore;
 - f) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale;
 - g) approvare la proposta del Bilancio Preventivo, del Consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - h) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - i) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'O.d.V..
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

Art. 18 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'O.d.V., ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente dell'O.d.V. presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute, su mandato del Consiglio Direttivo, e ne predispone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

Art. 19 (Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 20 (Il Segretario)

1. Il Segretario dell'O.d.V. è nominato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
 - e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 21 (Il Cassiere)

1. Il Cassiere dell'O.d.V. è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'O.d.V., della tenuta dei registri contabili, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale per l'adozione nei termini previsti dal presente Statuto.
2. Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 22 (Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è un organo statutario di controllo contabile dell'O.d.V., è eletto dall'Assemblea Generale ed ha il compito di:
 - a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell'O.d.V.;
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da sottoporre all'Assemblea Generale che formerà parte integrante del Bilancio Consuntivo.
2. Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'O.d.V. ed essere in possesso almeno del titolo di studio di Ragioniere e Perito Commerciale o di altro titolo equipollente o di adeguate professionalità maturate in campo amministrativo e contabile.
3. In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio del Revisore dei conti dovrà essere sostituito dal primo dei non eletti in graduatoria.

Art. 23 (Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 24 (Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 25 (Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.
4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.
6. Il voto per l'elezione degli organi statutari ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 26 (Decadenza dagli organi dell'O.d.V.)

1. I componenti degli organi dell'O.d.V. decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella B allegata
Al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

- c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

Art. 27

(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

1. La revoca di uno o più consiglieri o del Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è disposta dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 28

(Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.
2. La procedura per il rinnovo degli organi dell'O.d.V. è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 29

(Patrimonio dell'O.d.V.)

1. Il patrimonio dell'O.d.V. che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30

(Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'O.d.V. destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:
 - a) quote di adesione degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) contributi di organismi internazionali;
 - g) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 31

(Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La gestione finanziaria dell'O.d.V. si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.

4. L'O.d.V. deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'O.d.V., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'O.d.V. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO VI

SEZIONI DECENTRATE

Art. 32 (Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni decentrate e o distaccamenti, costituite ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, costituiscono parte integrante dell'O.d.V. e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni e o i distaccamenti, non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII

SIMBOLO DELL'O.D.V. ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 33 (Simbolo dell'O.d.V.)

1. Il simbolo dell'O.d.V. è costituito da una circonferenza di colore blu chiaro e da una circonferenza concentrica alla prima, di colore blu scuro aventi nel centro lo Stemma del Comune di Settimo San Pietro e contenuto nel primo cerchio. Completano il simbolo lo Stemma della Regione Sardegna in alto collocato centralmente all'interno della seconda circonferenza. Rifiniscono il simbolo, le scritte di colore giallo riportanti la dicitura estesa dell'organizzazione e poste in modo da realizzare un triangolo equilatero. In basso sulla seconda circonferenza è collocato il nastrino identificativo di specializzazione CBRN con cui l'O.d.V. è stata iscritta nel 2011 nel registro regionale del volontariato della RAS. Per i distaccamenti sarà adottato il medesimo simbolo il quale si differenzierà inserendo al centro della prima circonferenza, lo stemma del Comune in cui opera il distaccamento. Completerà il simbolo, la dicitura DISTACCAMENTO DI.....
Ad titolo esemplificativo, di seguito il simbolo del Distaccamento di Sordiana.



Art. 34
(Adesioni ad organizzazioni ed accordi)

1. L'O.d.V. Protezione Civile Settimo San Pietro- aderisce all'O.d.V. Nazionale ProCiv-Arci.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
(Scioglimento dell'O.d.V.)

1. Lo scioglimento dell'O.d.V. può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'O.d.V., dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Art. 36
(Norme finali)

1. L'O.d.V. è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'O.d.V., a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile.

Note

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis tabella B allegata
Al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

- Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci tenutasi in Settimo San Pietro il 31 maggio 2011 e modificato in data 6 aprile 2019;
- Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Ufficio territoriale di Cagliari il giorno _____ al n. _____, serie _____.

Il Presidente
Giuseppe PERRA

Il Segretario
Danilo CARTA

Il Socio Fondatore
Giovanni FARCI

Il Socio Fondatore
Nicola CARTA

Il Socio Fondatore
Carla Marcella STASSI